

Profili procedurali e gestionali delle attività di co-progettazione

1. Ambito di applicazione
2. Lo strumento della co-progettazione in sintesi
3. L'avvio della procedura ad evidenza pubblica
4. Presentazione delle proposte progettuali
5. Ammissione delle proposte e avvio della fase di co-progettazione
6. Finalità della fase di co-progettazione
7. Modalità di svolgimento della fase di co-progettazione
8. Verbalizzazione e trasparenza
9. Formalizzazione degli esiti della co-progettazione e stipula/sottoscrizione degli atti conseguenti
10. Forme di sostegno
11. Realizzazione delle attività: gestione collaborativa
12. Rendicontazione

Premessa

Negli anni 90 la riforma degli enti locali e la legge sul procedimento amministrativo hanno introdotto nell'ordinamento istituti e procedure di partecipazione attiva dei cittadini alla vita amministrativa delle comunità, rafforzati dalla modifica del Titolo V della Costituzione nel 2001. Come è noto, la riforma costituzionale ha, da un lato, potenziato le competenze degli enti pubblici territoriali, valorizzandone, in particolare, l'autonomia e la potestà regolamentare e, dall'altro, ha sancito il principio di sussidiarietà orizzontale.

In questa prospettiva, il Comune di Bologna ha adottato propri regolamenti attraverso i quali ha provveduto a disciplinare forme di amministrazione condivisa, coinvolgendo in via prioritaria le formazioni sociali in cui si auto-organizzano la solidarietà sociale e la cittadinanza attiva.

Lo Statuto del Comune di Bologna fissa tra gli obiettivi programmatici dell'amministrazione quello di garantire e valorizzare il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione locale, ispirando la propria azione al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche. Le disposizioni statutarie hanno trovato una declinazione specifica nei seguenti regolamenti:

regolamento degli istituti di partecipazione;

regolamento delle libere forme associative;

regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

Anche altri regolamenti, in particolare quello dei servizi sociali, prevedono forme di programmazione, progettazione e gestione condivise con soggetti del Terzo settore.

A seguito dell'avvio della riforma del Terzo Settore, in fase di completamento con l'istituzione del Registro Nazionale (RUNTS), e a cinque anni di distanza dall'approvazione del Regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, la Giunta comunale ha dato avvio ad un percorso per l'adozione di un regolamento unico sulle forme di collaborazione con la cittadinanza. La scelta strategica operata è stata quella di integrare i contenuti dei diversi regolamenti vigenti all'interno di un contesto giuridico più ampio, valorizzando a livello locale le innovazioni introdotte dalla riforma del terzo settore, nonché le nuove modalità di relazione con la comunità sperimentate in questi anni a Bologna, anche su impulso della Fondazione Innovazione Urbana e denominate "immaginazione civica".

Il percorso per la definizione del nuovo regolamento unico delineato dalla Giunta prevedeva necessariamente il coinvolgimento dei Quartieri, dell'associazionismo e degli enti del Terzo settore nell'acquisizione di valutazioni e contributi: tale attività di ascolto è risultata tuttavia impraticabile a causa delle restrizioni determinate dalla pandemia, rendendo opportuno il rinvio della elaborazione partecipata del nuovo regolamento al prossimo mandato amministrativo.

In attesa di intervenire complessivamente sulla normativa comunale di riferimento appare tuttavia urgente definire alcuni elementi di carattere procedurale e gestionale

relativi alle attività di co-progettazione. Tali attività, infatti, risultano sempre più praticate all'interno del nostro Ente in considerazione sia della loro maggiore flessibilità e della conseguente attitudine a connettere in maniera più efficace la complessità dei bisogni dei cittadini e la ricchezza progettuale espressa dagli attori civici sia per la loro riconducibilità a criteri e principi improntati alla solidarietà e non alle logiche di mercato.

Facendo leva sugli elementi più avanzati presenti nella regolamentazione comunale vigente e sulle novità normative nazionali, le modalità organizzative e procedurali proposte consentiranno di disporre di una maggiore chiarezza giuridica tale da conferire maggiore stabilità amministrativa alle diverse modalità di relazione attivabili con le energie civiche della nostra città.

Ciò risulta particolarmente importante nella fase attuale, in vista del sostegno da offrire al tessuto sociale della città alle prese con le conseguenze determinate dalla pandemia. Perfezionare le modalità d'uso degli strumenti di coinvolgimento attivo della comunità nella realizzazione di attività di interesse generale ci consentirà di programmare e realizzare interventi in grado di rispondere meglio ai bisogni sociali delle persone favorendo la convergenza delle varie risorse disponibili su obiettivi realmente utili e condivisi.

1. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni disciplinano le modalità organizzative e procedurali dei percorsi di co-progettazione aventi ad oggetto la raccolta di proposte progettuali, la definizione, la realizzazione e la valutazione di:

A) iniziative od attività di interesse generale ideate e realizzate da soggetti a carattere non lucrativo volte alla generazione di utilità sociali per la comunità.

Rientrano nell'ambito A proposte di iniziative e attività di diversa natura, specifiche e circoscritte, liberamente accessibili dalla generalità dei cittadini interessati e caratterizzati da un approccio collaborativo nella cura della comunità e del territorio;

B) interventi e servizi sussidiari, a carattere innovativo e sperimentale, negli ambiti di attività di interesse generale svolti dai soggetti del terzo settore.

Rientrano nell'ambito B proposte progettuali per la ideazione e realizzazione in forma collaborativa di interventi e servizi sussidiari volti al soddisfacimento di nuovi bisogni dei cittadini o alla sperimentazione di approcci innovativi, caratterizzati dal lavoro di rete, dalla collaborazione e dalla corresponsabilità degli uffici e servizi dell'amministrazione, dalla interdisciplinarietà e dalla sostenibilità ambientale ed economica.

2. Lo strumento della co-progettazione in sintesi

La co-progettazione – così come ribadito nella sentenza n. 131 del 2020 della Corte costituzionale – rappresenta una “vera e propria procedimentalizzazione” dell'azione sussidiaria, che risulta pertanto funzionale alla realizzazione di finalità di interesse generale. In questa prospettiva, la partecipazione degli Enti del Terzo Settore assume una rilevanza fondamentale nei processi di programmazione e co-progettazione degli interventi e delle azioni a favore della comunità in collaborazione con gli enti locali.

In quest'ottica, l'art. 55 CTS individua le modalità e gli strumenti necessari a conseguire gli obiettivi individuati dall'art. 1, comma 1 del medesimo Codice, identificati nel perseguimento del bene comune, nel promuovere i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale.

La co-progettazione si è dimostrata in questi anni uno degli strumenti più adeguati alla integrazione di risorse, competenze e conoscenze utili alla realizzazione degli interventi delle pubbliche amministrazioni con quelle del capitale sociale, sia quello espresso dai soggetti del terzo settore, sia quello civico espresso dai soggetti della cittadinanza attiva.

La coprogettazione di interventi e servizi sussidiari, a carattere innovativo e sperimentale, negli ambiti di attività di interesse generale, con l'apporto da parte del terzo settore di risorse proprie aggiuntive a quelle della PA costituisce valore aggiunto e strumento che arricchisce gli interventi realizzati in partnership e la differenzia dalle altre forme di definizione e gestione di interventi e servizi rivolti alla collettività.

La co-progettazione è quindi una metodologia di lavoro e uno strumento amministrativo che richiede alla Pubblica Amministrazione procedure e prassi ben definite.

Il processo operativo di co-progettazione può essere distinto in 5 fasi:

1. Avvio della procedura ad evidenza pubblica;
2. Presentazione delle proposte progettuali da parte dei partecipanti;
3. Ammissione delle proposte e avvio della fase di co-progettazione;
4. Definizione delle modalità di collaborazione tra Ente pubblico e partenariato e tra i partner;
5. Realizzazione, monitoraggio e rendicontazione del progetto.

3. L'avvio della procedura ad evidenza pubblica

In questa fase vanno predisposti i seguenti atti:

3.1 Determinazione a co-progettare

Atto che comporta l'impegno a co-progettare e contiene:

- le motivazioni poste a base della scelta di tale procedura e le finalità perseguite dall'Ente così come determinate negli atti di programmazione adottati dagli organi politici. Questi elementi possono derivare anche dagli esiti di percorsi di co-programmazione, ivi compresi i percorsi partecipativi attivati sul territorio;
- l'indicazione di massima degli ambiti di intervento che saranno oggetto di co-progettazione;
- l'indicazione dell'ammontare complessivo delle risorse finanziarie e delle ulteriori utilità disponibili per la co-progettazione, in particolare nelle procedure rientranti nell'ambito B; qualora il quadro delle risorse disponibili non fosse già definito all'avvio della procedura, è sufficiente indicare le tipologie di forme di sostegno attivabili, rimettendo la loro esatta identificazione e quantificazione alla successiva fase di coprogettazione e definizione dei progetti.

La determinazione a co-progettare approva gli schemi dei seguenti atti:

- avviso pubblico di co-progettazione;
- modello di manifestazione d'interesse alla partecipazione, corredato dalle relative autodichiarazioni.

3.2 Avviso pubblico

L'avviso di co-progettazione va redatto nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, parità di trattamento, non discriminazione, efficacia e proporzionalità. Nell'avviso devono essere indicati i seguenti elementi minimi:

1. la finalità della procedura, con particolare riferimento agli indirizzi contenuti negli atti di programmazione e co-programmazione, agli ambiti tematici e territoriali di intervento, agli obiettivi da perseguire attraverso la co-progettazione;
2. l'oggetto, con definizione delle modalità di redazione delle proposte progettuali;
3. modalità e termini per la presentazione delle proposte. Il termine minimo a disposizione degli interessati a partecipare non può essere inferiore a 20 giorni. Le modalità di presentazione della proposta sono preferibilmente telematiche. In considerazione del carattere non competitivo della procedura è ammesso l'utilizzo della mail non certificata, nonché la compilazione di appositi form online;

4. il quadro delle risorse complessivamente disponibili (vedi precedente punto 3.1 e successivo punto 10);

5. i soggetti ammissibili e i requisiti di partecipazione.

5.1 la partecipazione alle procedure di tipo A) è aperta a tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale come individuati dal Regolamento di collaborazione per la cura dei beni comuni.

5.2 la partecipazione alle procedure di tipo B) è riservata agli Enti del Terzo Settore con sede in Bologna e - nelle more della piena funzionalità del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - alle associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato dell'Emilia Romagna con sede in Bologna, alle associazioni iscritte nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale dell'Emilia Romagna con sede in Bologna e a quelle iscritte nell'Elenco comunale delle Libere Forme associative. È ammessa la partecipazione da parte di soggetti riuniti a condizione che venga dagli stessi designato un soggetto capofila che risulti iscritto nei suddetti pubblici registri, nelle more della piena funzionalità del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

6. i criteri di valutazione delle proposte.

Per le proposte di entrambe le tipologie di co-progettazione può costituire criterio di ammissione la coerenza delle proposte progettuali di attività, iniziative ed interventi con gli indirizzi, gli ambiti e gli obiettivi dell'avviso e la complementarità con altre iniziative di cura del territorio e della comunità promosse e/o sostenute dall'Amministrazione comunale e da altri soggetti sul territorio.

Possono essere adottati criteri ulteriori per la valutazione delle proposte progettuali, in particolare per quelle dell'ambito di tipo B), quali, a titolo esemplificativo:

- l'innovatività e la originalità, con particolare riferimento alla rilevanza qualitativa e al valore comunitario della proposta progettuale; alla tipologia e alle modalità di fruizione della iniziativa/attività proposta e al numero di cittadini che potenzialmente potranno beneficiare della stessa;
- progettualità condivisa e presentata da più soggetti coordinati tra loro purché il capofila sia un soggetto iscritto in pubblici registri (vedi punto 5.2); disponibilità ad accogliere, in ottica di rete, altri soggetti interessati a condividere i percorsi progettuali e a co-progettare tempi e modalità di attuazione delle attività;
- le risorse materiali e immateriali che si intendono investire nella co-progettazione e gestione collaborativa dell'intervento o del servizio sussidiario, con particolare riferimento alla sostenibilità, alla proporzionalità, alla adeguatezza e differenziazione.

7. il responsabile del procedimento.

L'avviso indica inoltre la concreta strutturazione della procedura (es: organizzazione e gestione del tavolo, previsione di una o più sessioni, calendario di massima, ecc.).

L'avviso può prevedere, ai fini di una gestione efficace del tavolo, la partecipazione di una sola persona in rappresentanza di un dato soggetto (legale rappresentante o altra persona munita di delega).

Nell'Avviso va specificata anche la riserva dell'amministrazione di coinvolgere nella co-progettazione anche altri soggetti attivi nel territorio e nell'ambito di intervento al fine di integrare e coordinare le azioni. Tali soggetti non potranno tuttavia risultare assegnatari di ulteriori contributi.

4. Presentazione delle proposte progettuali

Le proposte progettuali vanno redatte in conformità al modello di manifestazione d'interesse alla partecipazione, corredato dalle relative autodichiarazioni e presentate nei termini e secondo le modalità definite dall'avviso pubblico.

5. Valutazione e ammissione delle proposte e avvio della fase di co-progettazione

Scaduti i termini per la presentazione delle proposte si procede alla individuazione dei soggetti ammessi.

Per le procedure dell'ambito di tipo A) la valutazione delle proposte progettuali ai fini dell'ammissione alla co-progettazione può essere limitata alla verifica del rispetto delle modalità di presentazione delle proposte, del possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione e della coerenza con gli indirizzi, gli ambiti e gli obiettivi dell'avviso. E' opportuno comunque indicare già nell'avviso gli ulteriori criteri che verranno eventualmente utilizzati per individuare le attività e le iniziative da realizzare, qualora necessario in relazione agli esiti del processo.

Per le procedure dell'ambito di tipo B) è di regola prevista la valutazione delle proposte progettuali ai fini dell'ammissione alla co-progettazione. Occorre quindi precisare i criteri che verranno utilizzati per la selezione delle proposte più adeguate da ammettere alla co-progettazione. Tale valutazione si sostanzia in un giudizio sintetico di ammissione o non ammissione e non richiede l'attribuzione di punteggi numerici. Occorre altresì prevedere i criteri che verranno utilizzati nel corso e in conclusione della co-progettazione per valutare i progetti emersi, sempre che non si pervenga ad esiti condivisi tra tutti i partecipanti e congrui con le risorse disponibili. Tali criteri possono coincidere, in tutto o in parte, con quelli da applicare in fase di ammissione delle proposte progettuali e possono nella fase conclusiva essere tradotti anche in punteggi numerici.

La valutazione ai fini dell'ammissione e delle altre fasi della coprogettazione viene effettuata dal responsabile del procedimento ovvero - avuto riguardo alla complessità della valutazione da effettuare - da una commissione tecnica da questi nominata e presieduta. In tal caso dovranno essere redatti i seguenti atti e documenti: determinazione di composizione della commissione di valutazione dei progetti, i verbali delle sedute di valutazione, da approvare successivamente con determinazione dirigenziale.

Al termine della valutazione, verrà inviata una comunicazione ai soggetti ammessi all'indirizzo email indicato nella manifestazione di interesse e pubblicata sul sito

internet del Comune, unitamente alla convocazione per l'avvio della fase di co-progettazione, con indicati luoghi, date e orari della medesima.

La partecipazione ai tavoli di co-progettazione è obbligatoria ed è necessaria la presenza di almeno un rappresentante di ogni soggetto convocato. Nel verbale di seduta del Tavolo si darà conto delle presenze e delle assenze giustificate.

In caso di co-progettazione online nella comunicazione di convocazione dovrà essere indicata la piattaforma e i link di partecipazione ai tavoli.

6. Finalità della fase di co-progettazione

La fase di co-progettazione si articola in momenti diversi e persegue diverse finalità:

a) Condivisione del contesto e della metodologia

Nel momento di avvio della co-progettazione si creano i presupposti per l'ottimale svolgimento del processo ed in particolare: validare la co-progettazione attraverso la condivisione del contesto, degli obiettivi, dei metodi/strumenti, delle risorse disponibili; esplicitare le ragioni che hanno portato alla co-progettazione e gli elementi che la differenziano dalle altre forme di definizione e gestione di interventi e servizi rivolti alla collettività; instaurare un rapporto fiduciario tra i rappresentanti di tutte le organizzazioni e con gli operatori degli uffici e servizi coinvolti.

b) Fase creativa e generativa

In tale fase vengono presentate le proposte progettuali, si individuano le possibilità di integrazione e la complementarietà fra le stesse, eventuali duplicazioni e sovrapposizioni e si verifica, tramite negoziazioni e mediazioni, la possibilità di armonizzare le proposte progettuali delle diverse organizzazioni rispetto all'oggetto di intervento e di arrivare insieme ad una strategia e ad azioni condivise e si definiscono le proposte concrete e operative d'intervento, le modalità gestionali, i ruoli, il cronoprogramma, il piano economico per l'utilizzo delle risorse disponibili e le modalità e gli strumenti per la loro eventuale integrazione, i risultati attesi e i relativi indicatori, le modalità di monitoraggio e rendicontazione che formeranno oggetto degli atti amministrativi di formalizzazione degli accordi.

c) Fase realizzativa - Fase in cui si realizza concretamente la co-progettazione attraverso accordi e dispositivi organizzativi orientati alla corresponsabilità e alla sinergia nell'attuazione del progetto.

7. Modalità di svolgimento della fase di co-progettazione

La co-progettazione prevede un intenso lavoro relazionale tra i proponenti e con gli operatori degli uffici e servizi caratterizzato da informalità, multimedialità, flessibilità, economicità, efficienza. Si ritiene opportuno limitare i momenti collegiali alle fasi essenziali per non gravare i partecipanti di impegni.

Sono comunque necessari alcuni momenti collegiali – i Tavoli di co-progettazione – almeno nella fase di avvio per la condivisione di obiettivi, dati, metodologia e per la presentazione delle proposte progettuali pervenute; per l'armonizzazione e

integrazione delle stesse, e, nel momento conclusivo, per la definizione di macroazioni, azioni, cronoprogramma, organizzazione e ruoli, allocazione delle risorse con particolare riferimento a quelle finanziarie.

Il tavolo può essere gestito direttamente dal Responsabile del procedimento o da altri soggetti da questi individuati (funzionari, facilitatori, ecc.).

In caso di svolgimento dei tavoli in modalità online è opportuna la registrazione delle plenarie e delle singole sessioni (in relazione al consenso alla registrazione risulta utile indicarlo nell'avviso), fatta salva la necessità di stilare verbale sintetico delle presenze e delle attività del/i tavolo/i.

Al fine di una più agile gestione dei tavoli può essere prevista la presenza di un solo rappresentante/delegato per ogni soggetto proponente e la realizzazione e l'utilizzo di materiali grafico-visuali che meglio illustrino la procedura.

Possono essere previste anche singole sessioni dedicate ai singoli tavoli/gruppi che emergeranno in seguito alla prima plenaria (se previste più sessioni e ambiti di intervento e progettualità).

8. Verbalizzazione e trasparenza

Le operazioni e le attività del tavolo di co-progettazione sono verbalizzate a cura del responsabile del procedimento. I verbali sono allegati alla determinazione di approvazione del progetto/i finale/i.

Occorre inoltre precisare (nell'avviso e nella procedura complessiva) i seguenti aspetti:

- il materiale raccolto e i verbali sono assoggettati alla disciplina della trasparenza e sono pubblicati;
- ciascun partecipante dovrà firmare una declaratoria di responsabilità con riguardo alle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria e alla tutela della riservatezza.

9. Formalizzazione degli esiti della co-progettazione e sottoscrizione degli accordi conseguenti

A conclusione della fase di co-progettazione il responsabile del procedimento o la commissione di valutazione prendono atto degli esiti del processo ed in particolare:

- nel caso di procedura dell'ambito A il dirigente identifica il progetto o i progetti condivisi che risultano realizzabili in relazione agli obiettivi dell'avviso e alle risorse complessivamente disponibili e motiva adeguatamente, sulla base dei criteri previsti nell'avviso pubblico, le ragioni che determinano l'insussistenza delle condizioni per la realizzazione degli eventuali progetti ulteriori;
- nel caso di procedura dell'ambito B: qualora il lavoro dei tavoli abbia portato alla definizione di uno o più progetti condivisi tra loro compatibili, la commissione ratifica tale esito e inserisce nel verbale le caratteristiche principali del progetto o dei progetti; qualora il lavoro dei tavoli non sia riuscito a determinare convergenze progettuali risolutive, la commissione ne prende atto e individua il progetto o i progetti da realizzare applicando i criteri di valutazione previsti nell'avviso.

Il risultato della co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale, l'accordo sarà stipulato ai sensi della Legge 241/90, per la definizione di modelli di partnership pubblico – privato di risposta ai bisogni sociali, in forma di convenzione con il soggetto/i selezionato/i o, se previsto nell'avviso pubblico, di un patto di collaborazione.

a) La convenzione dovrà specificare almeno i seguenti elementi essenziali:

- soggetti dell'accordo;
- norme e disciplina applicabili;
- oggetto dell'accordo;
- durata;
- risorse messe a disposizione dalle parti;
- modalità di erogazione delle forme di sostegno previste;
- modalità e tempi di rendicontazione:
 - delle attività svolte nell'ambito del progetto con particolare riguardo agli indicatori da utilizzare per misurarne l'impatto sociale ed economico complessivo;
 - rendicontazione economico finanziaria delle risorse impiegate nel progetto;
- eventuali obblighi e responsabilità dei soggetti, in particolare in ordine al trattamento dei dati personali; alle coperture assicurative, alla sicurezza;
- modalità di gestione collaborativa dell'intervento (cabina di regia, incontri periodici, ecc.);
- modalità di gestione dell'accordo, modifiche ed integrazioni.

Nel caso di convenzioni per la gestione di attività o servizi sociali di interesse generale da parte di Associazione di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato si rinvia alla disciplina specifica di cui all'art. 56 del Codice del terzo settore.

b) Il patto di collaborazione verrà stipulato nel rispetto delle previsioni del regolamento per la cura dei beni comuni. Risultano comunque applicabili ai patti di collaborazione i profili procedurali e gestionali delle attività di co-progettazione qui definiti ed in particolare le disposizioni sulle forme di sostegno di cui al successivo punto 10 in quanto ampliative rispetto a quelle di cui al manuale di attuazione del regolamento approvato con Det. Dirigenziale P.G. N.: 139033/2015 del 12/05/2015.

10. Forme di sostegno

In continuità con le previsioni contenute nel Regolamento delle Libere Forme associative e in quello per la cura dei beni comuni, i progetti emersi potranno essere supportati attraverso la varietà delle forme di sostegno, di carattere finanziario, materiale o immateriale, di cui il Comune può disporre. Al fine di massimizzare l'efficacia e l'efficienza nella distribuzione delle risorse, occorre per quanto possibile personalizzare il sostegno in relazione alle effettive esigenze che i progetti emersi presentano.

Le forme di sostegno possono consistere in:

a) sostegno finanziario diretto: i contributi. Il contributo, somma – quantificata nel suo ammontare massimo - riconosciuto a titolo di concorso ai costi, diretti ed indiretti, che il soggetto dovrà sostenere per la realizzazione del progetto emerso. Il contributo può coprire anche la totalità dei costi del progetto senza che ciò lo qualifichi come corrispettivo, poiché la genesi e lo sviluppo del progetto attraverso la co-progettazione implica necessariamente la mobilitazione di energie e risorse ulteriori dei soggetti esterni partecipanti rispetto ai costi rendicontabili.

Il contributo, tenuto conto della natura del soggetto beneficiario e delle caratteristiche dell'attività, può essere:

- suddiviso, in relazione alla durata del progetto, in quote da erogare secondo la tempistica concordata, previa presentazione di rendicontazioni intermedie. Una prima tranche può essere erogata all'atto della formalizzazione della collaborazione con la finalità di supportare l'avvio della realizzazione del progetto. Tale tranche verrà rendicontata in occasione della prima rendicontazione successiva se prevista o al termine del progetto. L'avviso pubblico può definire la soglia oltre la quale la concessione anticipata del contributo dovrà essere assistita da garanzia fideiussoria da attivarsi nel caso di mancato svolgimento delle attività;
- erogato al termine del progetto a seguito della presentazione di rendicontazione sulle attività svolte e sui costi sostenuti.

b) Beni materiali o servizi: disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali, materiali di consumo o servizi di supporto necessari alla realizzazione delle attività previste nei limiti delle risorse disponibili;

c) facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti connessi all'ottenimento dei permessi strumentali alla realizzazione del progetto, ivi comprese le attività di autofinanziamento o promozionali, quali: riduzione dei tempi dell'istruttoria, semplificazione della documentazione necessaria, ecc. Per quanto riguarda le agevolazioni in materia di canoni o tributi locali si rinvia alle regolamentazioni vigenti;

d) Uso di immobili

La possibilità di utilizzare beni immobili per lo svolgimento di attività di interesse generale risulta particolarmente importante. Occorre distinguere, in relazione alle necessità delle diverse fattispecie di collaborazione, tra uso occasionale di uno spazio, uso temporaneo ed uso stabile, uso esclusivo o condiviso.

L'uso occasionale e l'uso temporaneo non determinano il trasferimento giuridico della titolarità del bene, ma la possibilità per il soggetto civico di utilizzarlo per particolari attività concordate con l'Amministrazione. Ciò può avvenire in spazi comunali specificamente dedicati ad ospitare attività od iniziative di soggetti terzi (es. prestito sale) o in spazi concessi o comunque gestiti da soggetti terzi in forza di accordi che consentano la possibilità di uso degli spazi da parte di soggetti ulteriori d'intesa con il Comune. Deve in ogni caso trattarsi di spazi idonei a garantire adeguate condizioni di sicurezza per i partecipanti in relazione alle attività previste.

L'uso temporaneo, a differenza dell'uso occasionale, si protrae per un periodo consecutivo/continuativo, ma temporalmente limitato entro termini strettamente e funzionalmente connessi alle specifiche esigenze del progetto.

L'avviso pubblico può prevedere anche la possibilità di concedere stabilmente l'uso di un immobile in relazione allo svolgimento delle attività di progetto. L'utilizzo degli immobili destinati ad uso civico e degli spazi adiacenti è volto alla più ampia accessibilità e inclusività e deve essere aperto ad accogliere le progettualità del territorio

In tale contesto gli immobili possono svolgere una duplice funzione: rappresentare una delle forme di sostegno per la realizzazione di progetti civici oppure costituire una risorsa funzionale alla emersione di progettualità riguardanti un determinato ambito territoriale o tematico.

Gli immobili vengono di regola assegnati per usi condivisi. Attraverso la fase di co-progettazione si provvede a determinare la vocazione d'uso dello spazio, la governance della gestione, le clausole di apertura e la sostenibilità finanziaria.

Le condizioni dell'assegnazione per ciò che riguarda il canone, le utenze e gli oneri manutentivi dipendono dalle finalità sussidiarie perseguite dal progetto di gestione, dal loro impatto in termini di utilità o servizi a favore della comunità e dalla presenza di attività in grado di generare entrate. Tali ultime attività, qualora compatibili con la vigente normativa, sono ammesse all'interno degli spazi a condizione che gli utili dalle stesse generati siano totalmente reinvestiti a sostegno del progetto di gestione o dei costi necessari alla riqualificazione del bene.

Qualora, sulla base dei criteri sopra riportati, le utenze vengono poste, in tutto o in parte, in capo al concessionario, si provvede a volturare a quest'ultimo i relativi contratti. Se ciò non risultasse tecnicamente possibile, l'amministrazione determina in via forfettaria l'ammontare annuo dovuto. In tal caso verrà previsto un sistema di revisione dell'importo al fine di consentirne la variazione pro futuro in relazione all'andamento effettivo dei consumi.

Resta salva la possibilità di assegnare in via esclusiva immobili ad associazioni o comitati iscritti all'elenco delle Libere Forme Associative o al Registro unico nazionale del terzo settore - in corso di istituzione - per il perseguimento di finalità ritenute meritevoli di condivisione: in questo caso la procedura di individuazione del concessionario avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento sui rapporti con le LFA.

11. Realizzazione delle attività: gestione collaborativa

La co-progettazione è un processo dinamico che non si esaurisce nella fase di definizione condivisa dei progetti e degli interventi da attuare, ma continua anche nella fase di realizzazione delle attività e degli interventi, in base alle caratteristiche di flessibilità e inclusione che le sono proprie e che permettono di aggiungere partner e/o attività; di estendere/limitare il campo d'azione; incorporare elementi mancanti; gestire insieme imprevisti, ecc.

La fase di realizzazione delle attività richiede la partecipazione diretta e la collaborazione di tutti i partner all'implementazione del progetto nel rispetto delle reciproche responsabilità e di quanto definito negli accordi sottoscritti.

I tecnici comunali sono chiamati ad affiancare i partner di progetto anche nella fase realizzativa, contribuendo al coordinamento e al raccordo con uffici e servizi dell'amministrazione coinvolti, e, laddove previsto dagli accordi, alla gestione collaborativa e nella organizzazione delle azioni co-progettate.

12. Rendicontazione

La rendicontazione costituisce elemento strutturale nella relazione con le associazioni ed i soggetti attivi in genere, come tale da concordare ed implementare fin dall'inizio della collaborazione superando i tentativi di ricostruzione ex post dei risultati raggiunti.

Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione si attengono ai principi di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità.

La rendicontazione delle attività deve contenere informazioni relative agli obiettivi, le azioni intraprese, i risultati raggiunti, le risorse utilizzate, valorizzando l'utilizzo di tabelle e grafici, strumenti multimediali e fotografici.

Al termine del progetto il soggetto dovrà presentare una relazione illustrativa delle attività svolte e dei costi sostenuti. In relazione alla durata del progetto potranno essere previste rendicontazioni intermedie. La convenzione o il patto di collaborazione esplicitano il termine, a decorrere dalla data di conclusione del progetto, entro cui va prodotta la rendicontazione finale.

I materiali di rendicontazione prodotti verranno resi pubblici a cura del Comune e utilizzati per la predisposizione di documenti trasversali quali il bilancio sociale.